

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'associazione culturale denominata "**LABORARTIS**", ente senza scopo di lucro.
L'associazione ha sede a Bologna, attualmente in via S.Stefano 32, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
3. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. Successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione "**LABORARTIS**" sarà integrata dalle parole "ENTE DEL TERZO SETTORE", oppure dall'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente, compreso il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Oggetto

Articolo 3

1. L'Associazione intende operare in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui all'art. 5, comma 1, d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

- a) formare ed educare giovani e adulti attraverso incontri di vario genere e laboratori tra il pubblico e artisti, poeti, musicisti e studiosi dell'arte e simili;
- b) produrre, organizzare, realizzare e promuovere, in proprio e/o in collaborazione con terzi, eventi legati all'arte in maniera particolare attraverso laboratori e corsi, convegni, incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli, mostre, concerti, pubbliche letture, manifestazioni, concorsi, scambi artistici nazionali ed internazionali, rassegne a scopo culturale;
- c) stimolare la conoscenza delle arti e dei saperi promuovendo la realizzazione di mostre, installazioni, pubblicazioni, performances ed eventi culturali anche interdisciplinari, anche volti a favorire percorsi individuali o di gruppo di inclusione ambientale e sociale;
- d) svolgere attività editoriali connesse all'iniziativa promosse;
- e) svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- f) proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- g) favorire lo sviluppo dei propri ambiti istituzionali con lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero;
- h) svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

4. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa); lett. i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale); lett. l) (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa); lett. u) (beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale)

2. L'associazione "**LABORARTIS**", in particolare, opera nel settore culturale e si propone di svolgere l'attività finalizzata:

- a) al perseguimento della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico, della promozione e sviluppo delle arti;
- b) alla valorizzazione di tutte le forme di attività espressive che abbiano come finalità la crescita della personalità umana e la sua educazione morale, civile e sociale;
- c) alla diffusione del sapere artistico e delle molteplici discipline dell'arte;
- d) alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, musicale, storico e linguistico-letterario;
- e) ad ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- f) ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la crescita della persona e come valore sociale in generale.

3. L'Associazione, inoltre, si propone di:

5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

6. L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente Statuto, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. L'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto spetta al Consiglio Direttivo.

Soci

Articolo 4

1.Soci Ordinari

I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea.

2.Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

3.Soci juniores

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne ha la responsabilità genitoriale. La domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di socio si acquisisce in seguito alla presentazione, da parte degli interessati, di un'apposita domanda scritta di associazione accettata dal Consiglio Direttivo.

1. L'adesione non può avere carattere temporaneo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni, comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. Agli associati è rilasciata una tessera annuale personale.

Articolo 5

1. I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

2. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili; hanno altresì diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo con evidenziazione dei motivi. L'Associazione vi provvederà nel termine di 30 (trenta) giorni consentendo anche l'acquisizione di copie.

Articolo 6

1. La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Risorse economiche e Patrimonio

Articolo 7

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali nonché delle attività diverse di cui all'art. 3, comma 6;

ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

2. Il patrimonio dell'Associazione è formato da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; dai fondi di riserva costituitisi con le eccedenze di bilancio e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che

i qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto; e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Organi dell'Associazione

Articolo 8

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) L'Organo di controllo, se nominato in base all'art. 12 del presente Statuto.

2. Ad eccezione dell'Organo di controllo, tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Assemblea dei soci

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, o anche da un altro consigliere designato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. Essa inoltre:

- provvede alla elezione, e alla eventuale revoca, dei componenti del Consiglio Direttivo, attribuendo le cariche, e dell'Organo di controllo, nonché alla eventuale nomina, ed eventuale revoca, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto e sulla adozione e sulle modifiche di eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge;
- delibera sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto dei soci ed è convocata, di norma, presso la sede dell'Associazione.

5. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviarsi ai soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al libro soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

6. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

7. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria assume le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie – per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci - e quelle relative allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio - per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci - tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'assemblea straordinaria può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri, ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione, e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

11. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Per i soci juniores il diritto di voto viene attribuito ad uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Consiglio Direttivo

Articolo 10

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da soci dell'Associazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, duranti in carica tre anni e rieleggibili.

2. Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

3. In caso di cessazione di un componente esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non

si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- redazione del bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione, nonché del bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- ammissione all'Associazione di nuovi soci ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
- fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;
- redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi componenti il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da due membri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Presidente

Articolo 11

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

2. Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Organo di controllo

Articolo 12

1. L'Associazione può dotarsi di un Organo di controllo in forma monocratica.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8. Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000

uro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

9. L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti

Libri dell'Associazione

Articolo 13

1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci dell'Associazione, nonché dell'Organo di controllo, ove nominato, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Bilancio e Bilancio Sociale

Articolo 14

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per

passa. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi vigenti.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

5. Il bilancio sociale, predisposto nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. Il bilancio ed il bilancio sociale, ove predisposto, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito); il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet dell'Associazione.

Regolamenti interni

Articolo 15

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, l'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Scioglimento

Articolo 16

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che dovesse residuare sarà devoluto ad enti con finalità simili, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dagli uffici di cui sopra o dalla legge.

Norme finali e legge applicabile

Articolo 17

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre leggi in materia e relative modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 8/7/2022 al N. 1846

pagato € ESSENTE

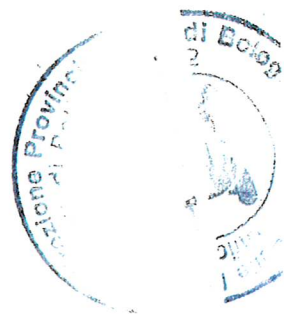
(Euro

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2
IL CAPO AREA 1*

Vincenzo Alessandrini
(*) Firma su delega dell'Ufficio Provinciale
Nelle funzioni di



PK



Verbale di Assemblea Strarodinnaria del 04.07.2022

L'anno 2022 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 12.45, presso la sede dell'Associazione in Bologna, Via Santo Stefano 32 è stata convocata l'assemblea straordinaria dell'Associazione Laborartis, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto Sociale ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presenti la Dott.ssa Chiara Badini, Presidente e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Laborartis nonché tutti i membri del Consiglio Direttivo: Gabriella Castelli, Camilla Consorti, Graziella Poli.

Risultano altresì presenti tutti gli associati dell'Associazione, collegati a mezzo videoconferenza.

La presidente precisa, a norma dell'art.9 dello Statuto, che:

- gli associati possono intervenire in assemblea straordinaria in modalità di videoconferenza, audioconferenza oppure di persona;
- tramite la strumentazione predisposta, la Presidente dichiara di avere compiutamente identificato i partecipanti all'assemblea e di avere verificato la compiuta interazione reciproca.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Gabriella Castelli che accetta.

La Presidente, constata e fa constatare la regolare costituzione dell'adunanza, essendo presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli associati, in proprio, tutti collegati in videoconferenza, aventi diritto di voto, e pertanto dichiara valida la presente assemblea in prima convocazione e passa allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno, la Presidente espone all'assemblea che dal Runts sono arrivate esplicite richieste di modifica dell'attuale Statuto e legge ai presenti le richieste concernenti le modifiche statutarie in assenza delle quali l'iscrizione non potrà procedere.

La Presidente legge ai presenti lo Statuto in essere e le modifiche proposte all'assemblea concernenti, in particolare, i seguenti articoli 3, 4, 5, 9, 10 dell'attuale Statuto. La presidente da lettura integrale dello Statuto con le modifiche apportate e lo mette a disposizione degli associati.

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, udito l'esposto del Presidente, con voto espresso e palese, a voti unanimi

delibera

1) di approvare il nuovo testo integrale dello statuto modificato secondo le richieste del Runts come sopra proposto dal Presidente;

2) di dare mandato e conferire al Presidente il potere di effettuare tutte le modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie al fine di consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), precisando che le modifiche prenderanno effetto a norma di legge con l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, su proposta del Presidente, l'assemblea viene sciolta alle 13.25 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente

CHIARA BADINI

Associazione LaborArtis

Via Santo Stefano 32 - 40125 Bologna
C.F. 91402930373

Il Segretario Verbalizzante

GABRIELLA CASTELLI

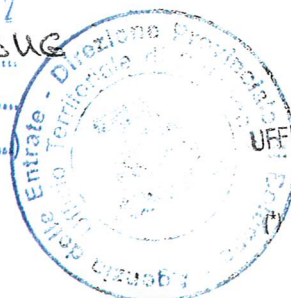


AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 31/1/22 Serie 3 al N. 1846

pagato € 55,50

(Euro)



UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2
IL CASO AREA 1*
Vincenzo Vassallo SILVIA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso